

LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI IN MATERIA DI INFORTUNI SUL LAVORO

di Giuseppe Maralfa*

Sommario: 1. Premessa. 2. I criteri di imputazione oggettiva della responsabilità amministrativa degli enti, con particolare riferimento agli illeciti amministrativi dipendenti dai reati colposi. 3. I criteri d'imputazione soggettiva e la prova liberatoria. 4. L'art. 25-septies.

1. Premessa

Il 3 luglio del 2001 entrava in vigore il D. Lgs. n. 231 del precedente 8 giugno, contenente la *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*¹; con la quale ultima norma il

* Dalla relazione: *La responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati ex artt. 589 e 590 c.p. commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*, presentata nel corso del Convegno sul tema: "Dopo la riforma: sicurezza nei luoghi di lavoro" tenutosi a Bisceglie il 28 ottobre 2008.

¹ *Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il*

Parlamento aveva, infatti, delegato il Governo della Repubblica a regolamentare "la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica".

Una previsione, quella della responsabilità amministrativa degli enti, fortemente innovativa perché di fatto derogatoria, nonostante l'aggettivo *amministrativa* appositamente utilizzato dal legislatore del 2001, a uno dei principi cardini del nostro ordinamento giuridico penale, ereditato dal diritto romano, sintetizzato dal noto broccardo *societas delinquere non potest* e di fatto codificato dall'art. 197, comma 1, c.p.; norma questa che, infatti, imponendo alla persona giuridica un mero obbligo civile di garanzia nel caso di insolvibilità del suo legale rappresentante in relazione alla pena pecuniaria comminatagli per un reato costituente violazione degli obblighi interenti a quella qualità o commesso nell'interesse della persona giuridica, sancisce implicitamente la irresponsabilità penale delle persone giuridiche.

26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica.

L'opinione dominante, tuttavia, mentre sotto il profilo giuridico-costituzionale si è sempre opposta al superamento di quel principio cardine (*societas delinquere non potest*) perché esso è il corollario della personalità della responsabilità penale e intorno allo stesso ruotano sia il sistema costituzionale della colpevolezza-pena sia il sistema costituzionale della pericolosità-misura di sicurezza, sotto il profilo sociologico ha sempre ammesso che *societas delinquere potest*.

Ed allora il legislatore del 2001, pur non avendo avuto il "coraggio" di ribaltare quel tradizionale principio, lo ha di fatto derogato riconoscendo, in taluni casi, la possibilità che gli enti possano essere chiamati a rispondere di illeciti, seppure definiti "amministrativi", nell'ambito di un procedimento penale finalizzato all'accertamento di gravi reati.

E lo ha fatto - per imposizione delle convenzioni internazionali² e sulla scia della cosiddetta globalizzazione dei mercati e del fenomeno della circolazione dei modelli giuridici che a quella necessariamente consegue³ - in un settore strategico perché punto di intersezione tra l'economia e il diritto, peraltro continuamente espandendone

² Convenzione sugli interessi finanziari della Comunità Europea, Bruxelles 26.7.1995; Convenzione Ocse sulla lotta alla corruzione nelle operazioni economiche internazionali del 17.12.1997; Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità o degli Stati membri dell'Unione, Bruxelles, 26.5.1997.

³ "La mondializzazione dei mercati aumenterà, anzi imporrà sempre di più, nel determinare regole, la circolazione di modelli giuridici, sia quelli di diritto sostanziale che di diritto processuale e giurisdizionale che nati in un paese o in un'area vengono adottati ovunque...". Franco Grande STEVENS, *Le nuove prospettive della corporate governance*, in atti del convegno Le nuove funzioni degli organi societari: verso la corporate governance?, pag. 168.

gli ambiti applicativi tra il 2001 e il novembre del 2007; giacché, originariamente prevista per taluni reati commessi con frode⁴ e per i reati di concussione e corruzione⁵, la responsabilità degli enti è stata estesa, con una stratificazione successiva e non sempre coerente, ai reati di falso⁶, ai reati societari⁷, ai delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordinamento democratico⁸, alle *pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*⁹, ai delitti contro la personalità individuale¹⁰, ai reati cosiddetti di *market abuse*¹¹, al riciclaggio¹² e, con l'art. 9, comma 1, della legge 3 agosto 2007 n. 123, all'omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro¹³.

Peraltro si deve non senza un certo rammarico evidenziare che, nonostante siano passati oramai più di sette anni dalla introduzione dell'istituto in parola, il subprocedimento finalizzato all'accertamento della responsabilità amministrativa degli enti è

⁴ Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24 D. Lgs. n. 231/01).

⁵ Art. 25.

⁶ Art. 25-bis, introdotto dall'art. 6 del D.L. 25.9.2001, n. 350, convertito con modificazioni nella legge 23.11.2001, n. 350.

⁷ Art. 25-ter, introdotto dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 11.4.2002, n. 61.

⁸ Art. 25-quater, introdotto dall'art. 3 della L. 14.1.2003, n. 7

⁹ Art. 25-quater, introdotto dall'art. 8 della L. 9.1.2006, n. 7.

¹⁰ Art. 25-quinquies, introdotto dall'art. 5 della L. 11.8.2003, n. 228.

¹¹ Art. 25-sexies, introdotto dall'art. 9, comma 3, L. 18.4.2005, n. 62.

¹² Art. 25-octies, introdotto dall'art. 63, comma 3, D. Lgs. 21.11.2007, n. 231.

¹³ Art. 25-septies.

praticamente misconosciuto e di fatto disapplicato in gran parte del nostro territorio nazionale, il che “*rischia di produrre pregnanti distonie sul mercato, consentendo il confronto di operatori economici che pagano in misura diversa eventuali reati commessi nell’esercizio dell’attività d’impresa*”¹⁴.

Eppure si tratta di un’arma formidabile per “*colpire la criminalità del profitto attraverso sanzioni che per un verso ablano le ragioni della commissione del reato e infliggono costi non ammortizzabili agli enti, per altro verso incidono, limitandole, sulla capacità giuridica e sulla capacità economica dell’ente...*”¹⁵.

2. I criteri di imputazione oggettiva della responsabilità amministrativa degli enti, con particolare riferimento agli illeciti amministrativi dipendenti dai reati colposi

Essi sono dettati dall’art. 5 del D. Lgs. 231/2001 e sono individuati nella duplice circostanza che i reati presupposto siano stati commessi da un dipendente dell’ente, in posizione apicale e non, e nell’interesse o vantaggio, anche non esclusivo, dell’ente medesimo.

Si tratta, come è evidente, di criteri di imputazione oggettiva concepiti in relazione ad una responsabilità amministrativa avente, quale suo presupposto, un delitto doloso. Senonchè, come si è visto, la responsabilità amministrativa degli enti

¹⁴ Paolo IELO, *Responsabilità delle persone giuridiche: il bilancio di un’esperienza*, Catania, 25 gennaio 2008.

¹⁵ Paolo IELO, *Responsabilità delle persone giuridiche: il bilancio di un’esperienza*, Catania, 25 gennaio 2008.

può oggi presupporre, ed è proprio questo il tema che ci occupa, anche i delitti colposi ex artt. 589 e 590 c.p. e, rispetto a questi, ben difficilmente può dirsi che essi siano stati commessi nell’interesse o vantaggio, anche non esclusivo, della persona giuridica.

Ne consegue la necessità di ritenere ricorrente il requisito dell’interesse o vantaggio dell’ente tutte le volte in cui la condotta del dipendente, oggettivamente considerata, sia idonea a determinare un beneficio per la persona giuridica.

3. I criteri d’imputazione soggettiva e la prova liberatoria

Il criterio d’imputazione soggettiva della responsabilità è la cosiddetta *colpa da organizzazione*.

Tanto è possibile affermare in considerazione del fatto che, onde andare esente dalla responsabilità amministrativa conseguente al reato commesso dal dipendente, l’ente deve provare di avere adottato ed efficacemente attuato all’interno della propria struttura dell’ente i cosiddetti *compliance programs* e cioè *modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi*; modelli di organizzazione, dunque, che giocoforza devono considerare ed includere le specifiche regole cautelari di settore, come ad esempio quelle del settore della codisidetta *antifortunistica*.

4. L’art. 25-septies

Si è avuto modo di accennare al fatto che si deve alla legge 3 agosto 2007 n. 123 il merito di avere esteso l’ambito applicativo della responsabilità da reato degli enti alla materia degli

infortuni sul lavoro, interpolando nel tessuto del D. Lgs. 231/01, con l'art. 9, l'art. 25-septies del D.Lgs. 231/01, che prevede la responsabilità degli enti per i delitti "di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, c.p. commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro".

Orbene, se appariva certamente condivisibile e, sotto alcuni profili necessitata, la scelta dell'introduzione di siffatti reati nella platea degli illeciti presupposto e di rendere pertanto immediatamente operativo l'intervento normativo sul D. Lgs. n. 231 del 2001 senza attendere che il Governo desse attuazione alla delega conferitagli dal Parlamento con la legge n. 123 del 2007, destavano serie perplessità la tecnica dell'intervento e le soluzioni sanzionatorie adottate.

Al riguardo, si osservi, anzitutto, che il legislatore, nell'individuare il reato presupposto, ha richiamato espressamente il terzo comma dell'art. 590 c.p.. Tale norma prevede quale circostanza aggravante speciale (analogamente a quanto previsto in tema di omicidio colposo dall'art. 589, comma secondo, c.p.) soltanto la violazione delle norme "per la prevenzione degli infortuni sul lavoro" e non anche la violazione di quelle sulla tutela dell'igiene e della salute del lavoro (di *igiene del lavoro* parla, tuttavia, l'ultimo comma dell'art. 590 c.p..

Si pone dunque il problema se si possa estendere la circostanza aggravante di cui all'art. 590 c.p. anche alla violazione delle norme sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, ipotesi da alcuni configurata come analogia in *malam partem*.

Ulteriori perplessità desta la soluzione sanzionatoria adottata, che prevedeva una sanzione pecuniaria pari

a non meno di 1000 quote (corrispondente, dunque, al massimo di quella ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. in commento) e l'applicazione di sanzioni interdittive, senza alcuna flessibilità e, in quanto tale, a rischio serio di incostituzionalità.

Prevedere una sanzione pari a 1000 quote significava che, per qualsiasi infortunio sul lavoro che rientrasse nell'illecito presupposto, l'ente dovesse pagare una somma ingentissima solo a titolo di responsabilità ex L. n. 231 del 2001.

Senonchè, a soli otto mesi dalla sua introduzione ad opera della citata legge n. 123 del 2007 (la quale, peraltro, non è che la legge delega sulla normativa in materia di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro), l'art. 25-septies del D. Lgs. n. 231 del 2001 ha subito sostanziali modifiche ad opera dell'art. 300 del D. Lgs. 9.4.2008, n. 81 (il quale ha dato attuazione alla legge delega 3.8.2007, n. 123).

Fermo è rimasto, ovviamente, il presupposto dell'illecito amministrativo e cioè la accertata commissione, da parte di un dipendente dell'ente, nell'interesse o a vantaggio di quest'ultimo, di un delitto colposo ex art. 589 e 590 c.p. che si fondi eziologicamente sulla violazione di una norma antinfortunistica in materia di lavoro, sì da potersi in concreto affermare che l'evento lesivo altro non sia stato che la conseguenza della violazione della norma cautelare in concreto non osservata.

Il legislatore del 2008, poi, ha differenziato le sanzioni amministrative, a seconda che:

a) il reato presupposto sia quello di omicidio colposo commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, del D. Lgs. n. 81 del 2008, il quale reato ricorre, allora, quando l'evento morte sia conseguito alla omessa valutazione

dei rischi ed alla omessa ed incompleta adozione del documento di valutazione dei rischi oppure alla omissione della nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. In tal caso la sanzione prevista è quella, massima e fissa, di 1.000 quote, oltre alle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno;

b) il reato presupposto sia quello di omicidio colposo conseguito, più genericamente, alla violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. In tal caso la sanzione prevista varia da 250 a 500 quote, oltre alle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno;

c) il reato presupposto sia quello di cui all'art. 590, terzo comma, del codice penale, quando l'evento lesivo consegua alla violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro. In tal caso la sanzione prevista non può superare 250 quote, oltre alle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Non appare ultroneo evidenziare che la disciplina generale dettata per le misure interdittive dall'art. 13 del D. Lgs. n. 231 del 2001 e non derogata dall'art. 25-septies in commento presuppone, per l'applicazione di quelle, che l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità ovvero risulti recidivo. E il profitto, *in subiecta materia*, potrebbe anche essere costituito dal risparmio delle spese necessarie per l'attuazione delle norme cautelari previste dalla legge per la prevenzione degli incidenti sui luoghi di lavoro.

Altra novità apportata dal D. gs. n. 81 del 2008 alla materia che si sta esaminando è costituita dalla

enunciazione, all'art. 30, dei criteri da adottare nella redazione del *compliance program* di cui agli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231 del 2001.

E, esaminando la norma, risulta evidente che il modello organizzativo ideale concepito dal legislatore ed "*idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche*", è particolarmente vicino al *documento di valutazione dei rischi* di cui agli artt. 17 e 29 del D. Lgs. n. 81 del 2008, anche se non ne ripercorre pedissequamente la struttura, giacché esso presenta una maggiore attenzione all'aspetto della *vigilanza*, rispetto a quello della *effettiva attuazione* delle misure di prevenzione ed alla periodica verifica dell'efficienza del modello.